



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 3537/2023 del RG

Ragioni di fatto e di diritto

Il ricorrente allegava di aver depositato il 4.5.2022 ricorso presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli opponendosi all'ordinanza ingiunzione n. OI-000116292 emessa dall'INPS di Pozzuoli (NA) e chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della suddetta ordinanza (cfr. ricorso in atti).

Nell'ordinanza ingiunzione n. OI-000116292 emessa dall'INPS di Pozzuoli (NA) così si dispone (cfr. doc. in atti):

“.....direttore pro-tempore della sede INPS di POZZUOLI, domiciliato presso la sede medesima in VIA CAMPANA 233,

- letto l atto di accertamento prot. n. INPS.5106.14/04/2017.0042491 del 12/06/2017

- letto l atto di accertamento prot. n. INPS.5106.14/04/2017.0042492 del 12/06/2017

con il quale l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha contestato Al sig. CACCIAPUOTI GIUSEPPE nato il 27/08/1956 a MUGNANO DI NAPOLI e residente in GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA NICOLO' COPERNICO 22 nella sua qualità di Legale rappresentante/responsabile- della società EDIL HOUSE S.R.L. CF 07421501219

alla società EDIL HOUSE S.R.L. codice fiscale 07421501219 nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 689/1981 con il sig. CACCIAPUOTI GIUSEPPE

la violazione delle sotto indicate disposizioni di legge:

- articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali);

con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- constatata la ritualità degli atti di notificazione delle violazioni sopradescritte;

- rilevato che non è stata data dimostrazione all Ufficio di aver provveduto al pagamento nei termini di legge delle ritenute previdenziali e assistenziali e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta;

- rilevato che non sono stati prodotti scritti difensivi ex articolo 18 della legge n. 689/1981 e s.m.i.;

- rilevato che sulla base della condotta dell'autore delle violazioni, delle eventuali dichiarazioni rese e della documentazione raccolta e presente in atti si confermano le violazioni contestate;

- ritenuto che la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981 consentono di determinare la sanzione amministrativa nella misura di € 20.000;

- visti gli articoli 6, 8, 10, 11, 18, 19, 20, 21 e 35 della legge n. 689/1981;

- visto l articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che ha stabilito che, se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;

ORDINA

al sig. GIUSEPPE CACCIAPUOTI, sopra generalizzato, di pagare la somma di € 20.000 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2014;

alla società sopra individuata di pagare quale obbligato solidale la somma di € 20.000 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2014;

INGIUNGE

di pagare entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento a mezzo versamento con modello f24 elide, indicando la causale contributo SAMM , come da allegate Istruzioni per il versamento - Modalità pagamento sanzioni modello F24 ELIDE , la somma complessiva di € 20.006,6 come di seguito specificata:

€ 20.000 a titolo di sanzione amministrativa;

€ 6,60 a titolo di spese...”.

Il Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro con ordinanza del 8.2.2023 (cfr. doc. in atti) così disponeva: “ritenuto che, nel caso di specie, di opposizione a ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative trova applicazione il disposto dell’art. 22 della legge n. 689/1981 che radica la competenza territoriale del giudice dell’opposizione nel “luogo ove è commessa la violazione”;

ritenuto che per gli illeciti omissivi, quale il presente, il suddetto luogo va individuato nel “luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che è invece mancata nel termine utile” – vedi Cass. 8754/2017;

rilevato che il suddetto luogo per l’omesso versamento di contributi deve coincidere con la sede legale dell’azienda, intesa come luogo di esercizio dei poteri amministrativi e gestionali, che nel caso di specie risulta essere in Giugliano in Campania, comune non ricompreso nella circoscrizione del tribunale di Napoli adito, bensì in quella del tribunale di Napoli Nord – Aversa;

ritenuto pertanto doversi dichiarare la incompetenza per territorio del tribunale di Napoli, in favore del tribunale di Napoli Nord Aversa, con compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, in favore del tribunale di Napoli Nord – Aversa, in funzione di giudice del lavoro;

Assegna termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente entro il termine di giorni quaranta dalla comunicazione del presente provvedimento;

compensa le spese di lite.”

Parte ricorrente il 18.3.2023 ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro. L’INPS ha depositato ordinanza emessa da altro magistrato della Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento iscritto al R.G. 13908/2022, avente ad oggetto la medesima questione di competenza territoriale rilevante nel processo che ci occupa (cfr. doc. prodotta dall’INPS).

Nella suddetta ordinanza si afferma (cfr. doc. in atti):

“..ritenuto, in particolare che l’art. 444, comma 3, c.p.c. prevede la competenza territoriale del tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente creditore e, pertanto, la competenza territoriale non appartiene al Tribunale di Napoli Nord, posto che l’ente creditore è l’INPS di Napoli (cfr. ordinanza ingiunzione in atti), ma al Tribunale di Napoli; - sotto altro profilo, anche applicando i criteri in materia di competenza previsti per le sanzioni amministrative, si perviene alla medesima soluzione; - il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione, in virtù dell’ art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 e dell’art. 6, comma 2, del d.lgs n. 150 del 2011, è quello di commissione dell’illecito; - nel caso di specie, trattandosi di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, vale il principio giurisprudenziale secondo cui “il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all’art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile” (cfr. Cass.n. 8754/2017); - ai sensi dell’art. 1182, comma 3, c.c., le obbligazioni avente ad oggetto somme di denaro vanno adempiute al domicilio del creditore e, quindi, l’opponente avrebbe dovuto effettuare il versamento presso l’INPS di Napoli; - ne consegue che il luogo di commissione, sotto forma di omissione dell’illecito, è Napoli; - sotto altro profilo, va ricordato che la Corte di Cassazione ha chiarito che “In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all’art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di accertamento dell’infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell’illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando

questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito" (cfr. Cass. n. 7397/14);

- pertanto, considerato che nel caso di specie l'ente creditore è l'Inps di Napoli e che anche facendo riferimento al luogo di accertamento dell'illecito, che è appunto la sede dell'Istituto convenuto, la competenza spetta al Tribunale di Napoli, essendo stata emessa l'ordinanza ingiunzione dall'INPS di Napoli - Vomero;- che le spese di lite possono essere compensate, in ragione del rilievo d'ufficio dell'incompetenza

P.Q.M.

- dichiara l'incompetenza del Tribunale ordinario di Napoli Nord in favore del Tribunale ordinario di Napoli in funzione di giudice del lavoro;.....".

Nella fattispecie in esame deve rilevarsi che:

- l'art. 35 intitolato "Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie" della Legge n. 689 del 1981 prevede: "...Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile....";

- l'art. 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 prevede: "1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione..."

Ritiene il Tribunale che deve essere seguito l'orientamento interpretativo indicato dalla Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8754 del 04/04/2017.

Nella suddetta pronuncia si afferma "1. il Tribunale ha correttamente fondato la decisione sul principio di diritto, neppure contestato dalle parti e coerente con gli arresti di questa Corte sulla materia, secondo il quale in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione secondo la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e del D.Lgs n. 150 del 2011, art. 6, comma 2 (che individua un criterio di competenza funzionale equiparabile a quello della competenza territoriale inderogabile, Cass. S.U. n. 4131/1988) è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito, unico a poter ricondurre ad unità i diversi luoghi in cui sono state commessi le varie infrazioni. (Cass. ord, 28-03-2014, n. 7397).....

3. A differenza da quanto sostenuto dalla società ricorrente, non per tutti gli (asseriti) illeciti la condotta si è perfezionata in Modena, considerato che costituisce principio valido anche per gli illeciti amministrativi quello, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione ai reati, secondo il quale gli illeciti di natura omissiva si consumano nel luogo in cui la condotta si sarebbe dovuta effettuare e non fu invece effettuata nel termine utile (v. ex aliis Cass. pen. 24/11/2000 n. 3985)..."

La Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4131 del 17/06/1988, richiamata dalla suddetta ordinanza, afferma che in tema di sanzioni amministrative, nella disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi inclusa la confisca di veicolo contemplata dall'art. 21 terzo comma della legge medesima, il luogo ove è stata

commessa l'infrazione, in base al quale deve essere individuata sia l'autorità amministrativa alla quale spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17), sia il pretore funzionalmente ed inderogabilmente competente in ordine al giudizio d'opposizione (art. 22), si identifica con il luogo in cui la infrazione stessa è stata accertata, restando di conseguenza esclusa, anche quando la violazione presenti caratteri di continuità o permanenza, la configurabilità di competenze concorrenti di più autorità.

La Corte di Legittimità afferma infatti nella Sentenza n. 4131 del 17/06/1988:

“5. Individuato il luogo in cui è stata commessa la violazione in quello in cui essa sia stata accertata, è in relazione ad esso che si determinano sia la competenza del prefetto ad emettere il provvedimento sanzionatorio (art.17, 5. comma) sia la competenza del pretore a giudicare sull'opposizione (art.22, 1. comma).

Che la competenza del pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione sia funzionale, e quindi inderogabile, non può dubitarsi.

Si è osservato in dottrina che la norma in esame s'inquadra nel criterio di competenza del luogo in cui è sorta l'obbligazione (avente ad oggetto il pagamento della sanzione pecuniaria, rispetto alla quale la confisca costituisce sanzione accessoria), perché il carattere costitutivo dell'accertamento fa sì che l'obbligazione nasca nel luogo dove ha sede l'ufficio accertatore, che è l'ufficio pubblico periferico nella cui circoscrizione territoriale la violazione è stata commessa; ed assume il luogo in cui l'obbligazione è sorta come criterio di competenza territoriale non già facoltativo, ma esclusivo e inderogabile.

Quest'affermazione trova indubbiamente conferma nel testo normativo, il quale, determinando nel modo suddetto la competenza del pretore senza far salvo alcun altro foro, alternativo o concorrente, e senza rinviare alle norme processuali ordinarie relative alla competenza (di cui esclude, quindi, l'applicabilità), costituisce disposizione espressa della inderogabilità della competenza.

Ma ancor più rileva la considerazione che la competenza territoriale, da una norma stabilita -per ragioni di pubblico interesse- in modo esclusivo e inderogabile, ha carattere funzionale e che il procedimento instaurato a seguito dell'opposizione è sicuramente permeato da connotati pubblicistici, non solo sotto l'aspetto della natura normalmente propria dello strumento processuale, ma anche sotto il profilo del contenuto delle pretese sostanziali che vi si fanno valere: da un lato quello della p.A. a vedere applicata al trasgressore la sanzione per una generale esigenza sociale di restaurazione dell'ordine giuridico violato; dall'altro, quella di colui che subisce la sanzione non solo a difendere la propria sfera giuridico-patrimoniale, ma anche a far sì che l'azione amministrativa sia legittimamente e correttamente esercitata. Induce a questa conclusione anche il rilievo che il meccanismo, attraverso il quale si svolge il procedimento di accertamento dell'illecito e di irrogazione della sanzione (strutturato con necessario riferimento al luogo dell'accertamento), vede come soggetto primario la p.A., quale portatrice di un interesse pubblico in quanto, appunto, competente per essere stata accertata la violazione nell'ambito della sua circoscrizione territoriale; e che ciò si riflette nel successivo procedimento giurisdizionale, attribuito alla competenza del pretore del luogo in cui è stata commessa (perché ivi accertata) la violazione, per presunzione assoluta di legge ritenuto come il più idoneo ad apprezzare l'interesse pubblico coinvolto nel giudizio.”

Emerge dunque dalla suddetta disciplina normativa nonché dall'orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (cfr. Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8754 del 04/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 4131 del 17/06/1988) che la competenza territoriale nella materia che ci occupa è inderogabile.

Emerge inoltre che deve seguirsi il principio di diritto coerente con le suddette pronunce della Corte di Legittimità, secondo il quale in materia di sanzioni amministrative il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione secondo la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e del D.Lgs n. 150 del 2011, art. 6, comma 2 è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito.

Nella fattispecie in esame emerge pertanto che il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione è il Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro, in quanto il luogo di accertamento dell'infrazione è Pozzuoli (NA).

Nella fattispecie in esame emerge, inoltre, che l'ente creditore è l'INPS di Pozzuoli (NA), di tal che facendo applicazione dell'art. 1182, comma terzo, c.c. e seguendo l'orientamento interpretativo indicato da Cass. pen. 24/11/2000 n. 3985 l'omesso versamento di contributi previdenziali ed assicurativi si è consumato nel luogo ove si è verificata la condotta omissiva produttiva di conseguenze giuridiche, cioè nel luogo in cui il versamento si sarebbe dovuto effettuare e non fu invece effettuato nel termine utile, vale a dire a Pozzuoli (NA) dove si trova l'anzidetta sede dell'INPS.

Pertanto applicando l'art. 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 secondo cui "L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione" deve ritenersi che nella fattispecie in esame sussiste la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro.

Visto che l'anzidetto Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza, deve richiedersi di ufficio il regolamento di competenza ai sensi degli articoli 45 e 47 c.p.c..

Pertanto deve disporsi la remissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione.

P.Q.M.

- richiede di ufficio il regolamento di competenza ai sensi degli articoli 45 e 47 c.p.c. per l'indicazione del Tribunale competente per l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000116292 emessa dall'INPS di Pozzuoli (NA) e per la pronuncia dei provvedimenti conseguenti;

- dispone la remissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Si comunichi.

Così deciso il 29.05.2023

Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Andrea Rippa